

# ORIGINALE

COMUNE DI LA THUILE  
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE  
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

Tel. 0165.88.41.08  
Fax 0165.88.46.41

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

### OGGETTO :

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.**

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di gennaio alle ore venti e minuti trenta in La Thuile, nel Palazzo Comunale, nella solita sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala delle riunioni in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Presente
Orlandi Carlo - Sindaco	Sì
Stammelluti Francesco - Vice Sindaco	Sì
Granier Monica Maria - Assessore	Sì
Milano Piergiorgio - Assessore	Sì
Martinet Valentina - Assessore	Sì
Théodule Miriam - Consigliere	Giust.
Rizzi Santiago - Consigliere	Sì
Bandito Daniele - Consigliere	Sì
Alliod Marie Claire - Consigliere	Sì
Riente Giovanni - Consigliere	Sì
Jacquemod Mattia - Consigliere	Sì
Bovio Ruggero Giuseppe - Consigliere	Sì
Bandito Gabriele - Consigliere	Giust.
Cavaletto Antonio - Consigliere	Sì
Menel Maria Vittoria - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Pietro MARTINI.

Il Signor Orlandi Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si esprime parere <b>favorevole</b> sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Pietro MARTINI)
Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98: In ordine alla regolarità contabile, parere: <b>favorevole</b> Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto non vi è né imputazione a bilancio né documentazione contabile a corredo della delibera. Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Pietro MARTINI)
Si esprime il parere <b>favorevole</b> di legittimità in merito alla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 bis, comma 1, della L.R. n° 54/1998,	IL SEGRETARIO COMUNALE (Pietro MARTINI)
	F.TO (Pietro MARTINI)

# OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L.22 dicembre 2011 n.214, così come modificato dal decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito in L.26 aprile 2012 n.44, ha previsto l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- l'imposta è applicata , in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del precedentemente citato art.13;
- con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012 sono stati forniti chiarimenti in merito applicazione dell'imposta;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.10.2012 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

**Preso atto** che in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**Rilevato** che in base all'articolo 14 del vigente regolamento il consiglio comunale può approvare con apposita delibera l'applicazione di aliquote ridotte;

**Rilevato** altresì che per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato e per un minimo di 5 mesi anche non consecutivi nel corso dell'anno - a condizione che copia dei contratti con gli estremi della registrazione venga preventivamente presentata o inviata all'ufficio tributi comunale - è stabilita un'aliquota ridotta per i mesi effettivi di locazione;

**Ritenuto** opportuno, sul presupposto della rinuncia da parte dello Stato del gettito relativo alla tassazione delle abitazioni così come stabilito dall'articolo 1 comma 380 della cd legge di stabilità (Legge 24 dicembre 2012 n. 228) equiparare alle abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito con atto o scrittura privata, a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado che vi abbiano stabilito la residenza integrando l'articolo 9 del vigente regolamento;

**Richiamati** in particolare i seguenti commi dell'art.13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 ove si stabilisce che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;

**Considerato** che è prevedibile, a seguito della nuova normativa intervenuta in materia, che l'introito derivante dalle seconde case compensi la minore entrata derivante dall'abbassamento dell'aliquota dallo 0,4 allo 0,2 per le abitazioni principali ed il minor gettito derivante dai trasferimenti erariali;

**Preso atto** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

A seguito di ampio e articolato dibattito che vede contrapposte due tesi, quella sostenuta dai consiglieri Menel, Cavaletto, Bovio (minoranze) e quella del Sindaco (maggioranza) di seguito esposte:

La prima (minoranza) che, a prescindere dai casi di riduzione delle aliquote proposte ritiene insufficiente e vessatoria una politica di aggravamento della tassazione, a fronte di investimenti non necessari da evitare o rinviare.( Osserva la sign.ra Menel, che per le aziende tassazioni di questo genere rappresentano costi pieni in quanto non deducibili la situazione attuale è veramente drammatica)

La seconda (maggioranza) che, partendo dal presupposto dell'irrinunciabilità della tassazione, afferma che è necessario che l'applicazione della stessa sia razionale e equitativa. In tal senso la tassazione delle seconde case si dimostra più giusta in quanto bene non primario rispetto alla prima casa,

L'immobilismo dell'azione amministrativa relativamente agli investimenti, afferma il Sindaco, si traduce nella preclusione a qualsiasi tipo di sviluppo futuro, insostenibile per una realtà turistica come quella di La Thuile che già in passato ha subito arresti con conseguenziale perdita di competitività

**Acquisiti** i pareri, le attestazioni ed i visti ai sensi dell'art.49 bis della Legge Regionale 54/98;

**Con voti** favorevoli 10, contrari 1 (Bovio), astenuti 2 (Cavaletto e Menel) espressi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1. **DI DETERMINARE** , ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 e del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.10.2012, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2013:

a) Aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze:

l'aliquota è pari allo 0,2 per cento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, spetta a ciascun di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;

b) è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

c) sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito con atto o scrittura privata registrati, a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado che vi abbiano stabilito la residenza;

d) l'aliquota è pari allo 0,76 per cento per i mesi di effettiva locazione per le unità immobiliari ad uso abitativo locare con contratto regolarmente registrato e per un minimo di 5 mesi anche non consecutivi nel corso dell'anno e a condizione che copia degli stessi venga preventivamente presentata o inviata all'ufficio tributi comunale almeno 7 giorni prima della scadenza del saldo IMU;

e) aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e relative pertinenze;

l'aliquota è pari allo 0,94 per cento;

f) aliquota per tutti i restanti immobili

l'aliquota è pari allo 0,76 per cento;

2. **DI MODIFICARE**, in riferimento al punto 1 lettera d) del deliberato l'articolo 9 comma 6 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale integrandolo con la seguente lettera c);

***c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito con atto o scrittura privata, a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado che vi abbiano stabilito la residenza***

3. **DI MODIFICARE**, in riferimento al punto 1 lettera d) del deliberato l'articolo 14 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale sostituendo la lettera c) del comma 1 così come segue:

***c) per gli immobili concessi in locazione con contratto regolarmente registrato, per un minimo di 5 mesi anche non consecutivi nel corso dell'anno e solo per i mesi di effettiva locazione, a condizione che copia dei suddetti contratti venga preventivamente presentata o inviata all'ufficio tributi comunale***

4. **DI TRASMETTERE** al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dal combinato disposto dell'art.52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr.446 e dall'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n.214.

**Fatto, letto e sottoscritto**

Il Presidente  
(Carlo ORLANDI)  
F.to Carlo Orlandi

Il Segretario Comunale  
(Pietro MARTINI)  
F.to Pietro Martini

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Attesto che copia del presente verbale è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, e precisamente dal 04/02/2013 , ai sensi dell'art. 52 bis della Legge Regionale n° 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna ai sensi dell'art. 52 ter della stessa legge.

La Thuile , li 04/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Pietro MARTINI)  
F.to Pietro Martini

---

---